



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE AUTONOMAMENTE IDEATE E GESTITE DAGLI STUDENTI.

ART. 1 – Finalità e natura delle iniziative.

In applicazione dei principi previsti dall'art. 6, lettera c), della legge n. 341 del 19.11.1990 e dall'art. 12, lettere d) e g), della legge n. 390 del 02/12/1991, il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, determina e stanziava un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo autonomamente ideate e gestite dagli studenti iscritti alla Seconda Università degli Studi di Napoli.

A tal fine, si definiscono:

- a) attività culturali: organizzazione di manifestazioni teatrali, musicali, narrative, cinematografiche (con annesso forum di discussione) ed artistiche (mostre di pittura, scultura, fotografiche, etc.), compresi gli scambi culturali presso altri Atenei e/o istituzione pubbliche e private di istruzione e ricerca;
- b) attività sportive: organizzazione di tornei e/o corsi relativi a sport di squadra (calcio, calcio a 5, pallavolo, etc.) o individuali (tennis, nuoto, atletica leggera, etc.);
- c) attività ricreative: organizzazione di manifestazioni inerenti il tempo libero (eventi, concerti, incontri etc.).

Tutte le sopracitate attività dovranno svolgersi esclusivamente all'interno delle strutture universitarie (Dipartimenti, aulari, annesse aree esterne, relativi impianti sportivi), fatte salve le iniziative per le quali le strutture di Ateneo non dovessero risultare adeguate. In ogni caso, la sede dell'iniziativa dovrà ricadere in una delle città sedi di Dipartimenti dell'Ateneo.

La valutazione delle iniziative finanziabili tra quelle proposte secondo le modalità definite nel presente Regolamento, è attribuita ad apposito "Comitato Attività Studentesche" nominato secondo quanto definito nel successivo art. 6.

ART. 2 – Ripartizione del fondo e competenze del Consiglio degli Studenti.

Il fondo stanziato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, viene comunicato entro il giorno 15 del mese di gennaio di ogni anno solare al Consiglio degli Studenti.

Il Consiglio degli Studenti entro lo stesso mese di gennaio propone la ripartizione del fondo in argomento nelle aree tematiche di cui all'art 1 punti a), b) e c). Tale ripartizione potrà essere rimodulata per sopravvenute e motivate esigenze, nel corso dell'anno solare di riferimento.

Art. 3 – Soggetti Richiedenti dei contributi. Incompatibilità e divieti.

Le richieste di utilizzazione del fondo destinato alle iniziative di cui all'art. 1 potranno essere presentate da singoli studenti e/o gruppi e/o associazioni legalmente riconosciute di almeno 25 studenti iscritti alla SUN al momento della presentazione della domanda. Ogni singolo studente e/o gruppo e/o associazione legalmente riconosciute potrà presentare una sola domanda di finanziamento.

È vietato per uno studente partecipare a più gruppi e/o associazioni legalmente riconosciute.

I Gruppi e/o associazioni legalmente riconosciute dovranno individuare un proprio responsabile e, eventualmente, un suo delegato.

È fatto divieto ai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico ed al Consiglio degli Studenti di essere responsabili o delegati nell'ambito dei progetti proposti per ottenere i finanziamenti in argomento.



ART. 4 – Procedimento per le richieste di finanziamento.

In relazione ai fondi disponibili ed alle esigenze evidenziate dal Consiglio degli Studenti, saranno emanati più avvisi in ogni anno solare, finalizzati alla selezione delle richieste di finanziamento delle iniziative, per gli importi così come ripartiti dal Consiglio degli Studenti.

I predetti avvisi conterranno termini e modalità di partecipazione.

La presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in argomento, avverrà esclusivamente mediante procedura on-line, utilizzando le credenziali per l'accesso ai servizi on-line per gli studenti.

Nel caso di presentazione di progetti da parte di gruppi e/o associazioni legalmente riconosciute, la validazione della domanda dovrà essere effettuata con le medesime modalità da tutti i componenti del gruppo e/o associazione.

Nel bando di selezione saranno dettagliati gli elementi da indicare obbligatoriamente nelle domanda di partecipazione, che dovrà in ogni caso contenere:

- 1) Nome dello studente e/o del gruppo e/o associazione legalmente riconosciuta richiedente;
- 2) Nome dell'iniziativa;
- 3) Sede di svolgimento dell'iniziativa;
- 4) Data presunta di svolgimento dell'iniziativa;
- 5) Descrizione dettagliata dell'iniziativa e dell'obiettivo da aggiungere;
- 6) Tipologia di spese necessarie alla realizzazione;
- 7) Budget necessario comprensivo di ogni onere e relativo piano finanziario dettagliato per singola voce di spesa, con allegati preventivi di spesa (n. 5 per spese superiori a 5.000,00 IVA esclusa), secondo le modalità previste dal vigente Manuale di Contabilità, precisate negli avvisi di selezione.

I termini indicati nel presente articolo, in considerazione di motivate esigenze, potranno essere oggetto di rimodulazione su istanza di: Consiglio degli Studenti, Comitato Attività Studentesche, rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

Art. 5 - Tempi di realizzazione. Limiti di finanziamento.

Le iniziative in argomento dovranno svolgersi ed essere rendicontate entro 12 mesi dalla loro approvazione.

In ogni caso, le iniziative non potranno avere inizio prima della conclusione degli adempimenti amministrativi a cura dei competenti Uffici, in tema di affidamenti di forniture di beni e servizi.

Le singole richieste di finanziamento non possono superare l'importo totale di € 20.000,00, tranne quelle iniziative di ampio respiro, le quali prevedano una forte partecipazione studentesca e risultino di rilievo per l'Ateneo, salva previa approvazione degli organi di governo competenti.

È fatto espresso divieto di procedere a richieste di finanziamenti di iniziative che prevedano:

- 1) compensi per seminari e convegni scientifici sia sotto forma di parcelle professionali che di fatture;
- 2) spese per rinfreschi, coffee break per iniziative che abbiano durata inferiore a 6 ore e comunque la spesa prevista per le stesse non potrà superare il 20% del totale del finanziamento autorizzato dell'iniziativa;
- 3) spese connesse allo svolgimento di escursioni o viaggi, che non abbiano rilievo istituzionale.

Sono ammesse, nei limiti della disponibilità del fondo, spese relative a missioni per finalità istituzionali a favore dei componenti del Comitato di cui al successivo art. 6, nei limiti e nel rispetto di quanto sancito dal vigente Regolamento di Ateneo per le missioni.



ART. 6 – Comitato Attività Studentesche.

Al fine della selezione delle richieste di finanziamento delle iniziative studentesche di cui al presente Regolamento, è costituito un apposito Comitato così composto:

- dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
- dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione;
- dal rappresentante degli studenti in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti;
- da due tra i delegati del Rettore, su designazione dello stesso;
- tre unità di personale tecnico amministrativo, appartenente almeno alla categoria D (non aventi diritto di voto) su designazione del Direttore Generale.

Il Coordinatore è eletto in seno al Comitato.

L'Organo è convocato ordinariamente dal Coordinatore e, se necessario, in seduta straordinaria o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti e di norma è convocato entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze.

La partecipazione alle sedute non comporta riconoscimento di gettoni di presenza o di altre indennità comunque denominate.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. Qualora i membri del Comitato decadano dalla qualità di componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, ovvero decadano dalle funzioni in relazione alle quali è stata effettuata la designazione, si procederà alla nomina dei sostituti.

ART. 7 – Criteri di scelta delle iniziative.

In sede di valutazione delle iniziative presentate, ai fini dell'autorizzazione al finanziamento, il Comitato di cui all'articolo 6 verificherà i seguenti aspetti:

- 1) appartenenza ad una tipologia di cui all'art. 1;
- 2) regolare compilazione dell'apposito modulo di richiesta di finanziamento;
- 3) originalità dell'iniziativa;
- 4) partecipazione attiva degli studenti alla preparazione ed allo svolgimento dell'iniziativa proposta;
- 5) potenzialità di coinvolgimento di un ampio numero di studenti interessati sia all'interno di una singola area disciplinare sia in aree disciplinari diverse;
- 6) compatibilità dell'iniziativa proposta con la funzione culturale dell'Università;
- 7) equa ripartizione territoriale (con riferimento ai poli universitari) delle iniziative;
- 8) svolgimento delle iniziative nelle strutture dell'Ateneo e/o nelle città in cui lo stesso è insediato;
- 9) equa distribuzione temporale atta a garantire la massima partecipazione degli studenti e l'omogenea distribuzione degli eventi nel corso dell'arco temporale di cui all'art. 5;
- 10) omogenea distribuzione del fondo per tutte le tipologie di cui all'art.1;
- 11) economicità dell'iniziativa rispetto ad altre analoghe e/o similari per oggetto e tempi di realizzazione.

Il Comitato potrà a suo giudizio insindacabile, valutata la proposta di finanziamento nel suo insieme ed anche in relazione alle altre richieste pervenute, ridurre singole voci di spesa e/o prestazioni ritenute non necessarie.

Il Comitato procederà all'analisi dei preventivi allegati, applicando il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, rotazione e parità di trattamento.

Successivamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla conclusione dei lavori, le iniziative approvate verranno trasmesse ai competenti Uffici dell'Ateneo che provvederanno a curare gli aspetti di tipo amministrativo-contabile, tenuto conto di quanto sancito dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Codice dei contratti pubblici.



ART. 8 – Pubblicità.

Agli Avvisi per la presentazione di istanze di finanziamento per le iniziative in argomento, nonché a tutte le iniziative approvate dal Comitato, sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione su sito web di Ateneo e delle strutture didattiche ed invio di avviso a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale degli studenti. Tutte le iniziative dovranno riportare il Logo dell'Ateneo ed il materiale pubblicitario eventualmente stampato dovrà rispettare il format grafico predefinito.

ART. 9 – Svolgimento delle iniziative.

Lo studente responsabile dell'iniziativa provvede, al termine della stessa e comunque non oltre 30 giorni da tale data, a trasmettere al competente Ufficio Amministrativo dell'Ateneo individuato all'atto della concessione del finanziamento, tutta la documentazione contabile necessaria ai fini del pagamento, secondo quanto dettagliatamente precisato nel bando di selezione.

Il Coordinatore del Comitato provvederà a vistare la documentazione contabile per la regolare esecuzione.

ART. 10 – Controlli e Sanzioni.

L'Università effettua i controlli ai sensi delle vigenti norme. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state fornite informazioni false ai fini dell'attribuzione del finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali, sportive e ricreative, tale contributo verrà revocato.

ART. 11 – Dati personali.

I dati personali forniti con le richieste di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. L. vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. L. vo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 – Economie di Bilancio.

Eventuali economie realizzate a conclusione dei singoli E.F., saranno riassegnate nell'apposito capitolo di bilancio di previsione nell'E.F. successivo.